



15981.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

SANZIONI TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIAGIO VIRGILIO - Presidente -
 Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -
 Dott. ROBERTO SUCCIO - Consigliere -
 Dott. PIERPAOLO GORI - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO MELE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 22407/2014

Cron. 15981

Rep.

Ud. 12/11/2020

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22407-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis) ;

- controricorrente -


avverso la sentenza n. 330/2013 della
 della Sicilia
 COMM.TRIB.REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il

2020
4159

15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE;



Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 330/17/13 depositata il 15.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2020 dal cons. Francesco Mele.

Rilevato che

- I fatti di causa -per come si legge nella sentenza impugnata- hanno per oggetto cartella esattoriale relativa a iscrizione a ruolo per recupero IVA anno 2003.
- (omissis) srl proponeva ricorso avverso detta cartella assumendo di avere pagato l'IVA. L'ufficio si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. La commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso rilevando che "la produzione era insufficiente per provare l'asserito avvenuto pagamento dell'IVA". Tale sentenza era gravata di appello dalla contribuente, la quale, a supporto del gravame, produceva "nuovamente in giudizio le deleghe di pagamento dalle quali risulta che la somma di euro 75.949,47 per IVA del 2003 è stata regolarmente versata". L'Ufficio si costituiva concludendo per il rigetto del gravame.
- La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania pronunciava la menzionata sentenza con la quale accoglieva l'appello.
- Per la cassazione di detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.
- Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che

- Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 e dell'art. 61 d. lgs.

546/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c."; 2) "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5"; 3) "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 23 d. lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."

- Il primo motivo è fondato.
- La sentenza impugnata è motivata come segue: "...l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio e la notifica della relativa cartella operate in sede di controllo automatizzato deve ritenersi frutto di errore. Ciò in quanto, dalla documentazione prodotta in giudizio attentamente esaminata, quanto asserito dalla società contribuente risulta confermato. In buona sostanza la società contribuente ha provato il suo assunto e cioè di avere versato regolarmente quanto dovuto. La verità è che a volte i controlli automatizzati sono fonti di errori ed omissioni, in quanto parte della documentazione cartacea non risulta inserita nell'elaboratore o risulta inserita erroneamente."
- Va premesso che la fattispecie attiene ad un controllo automatizzato, come tale incentrato esclusivamente su dati forniti dal contribuente e che entrambe le decisioni sono fondate sulla documentazione versata dalla società e consistente nelle "deleghe di pagamento".
- Fatta questa premessa, come anticipato, è fondata la prima censura, atteso che -a parte la laconica ricostruzione dei fatti di causa- non è riportata la motivazione della sentenza di primo grado, favorevole all'Ufficio, e così parimenti risulta omessa la indicazione del contenuto dell'atto di appello nonché della normativa su cui si è basata la decisione.
- Da qui la illegittimità della sentenza per violazione delle norme descritte in epigrafe.
- Accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti; la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che deciderà, in diversa composizione, anche in ordine alle spese.

P.Q. M.

Accoglie il primo motivo, assorbi gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Roma, 12 novembre 2020

Deposito in Cancelleria

Oggi **9 GIU. 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursaia



Il presidente

Biagio Virgilio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virgilio', is written in a cursive style.